

(N. 1317)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla III Commissione permanente (Diritto, procedura e ordinamento giudiziario, affari di giustizia, autorizzazioni a procedere) della Camera dei deputati nella seduta del 4 ottobre 1950  
(V. Stampato N. 1349-Urgenza)*

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(PICCIONI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
L' 11 OTTOBRE 1950

Adeguamento della misura del deposito preventivo per il ricorso per cassazione  
in materia civile

## DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

La misura del deposito previsto dall'articolo 364, primo comma, del Codice di procedura civile, modificato dal decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 438, è stabilita, per i ricorsi notificati a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge, in lire 500, se la sentenza impugnata è del conciliatore; in lire 1.500 se la sentenza impugnata è del pretore; in lire 3.000, se la sentenza impugnata è del tribunale; in lire 5.000 in ogni altro caso.

*Il Presidente della Camera dei deputati*

GRONCHI.